NOTAI ASSOCIATI
SCAGLIONI GIANNI - TIZZONI LOREDANA
Abbiategrasso - Via Piatti, 15
Tel. 02.94.69.90.81 - Fax 02.94.60.81.58

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.8 Legge n.266/1991 e art.17 del D.Lgs n.460/1997.

Repertorio n.11820 Raccolta n.1137

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Il giorno due febbraio duemiladue
(2 febbraio 2002)

In Abbiategrasso, strada per Cassinetta n.27.

Avanti a me dott.**Loredana TIZZONI**, Notaio in Abbiategrasso, iscritta al Ruolo del Collegio Notarile di Milano, sono personalmente comparsi i signori:

- **TONOLI Francesco**, nato a Corsico (MI) il 23 dicembre 1940, domiciliato a Gaggiano (MI), via Carroccio n.22, impiegato, codice fiscale: TNL FNC 40T23 D045H;
- **CLEMENTI Piero Mario**, nato ad Abbiategrasso (MI) il 15 agosto 1926, ivi domiciliato in via Legnano n.40, pensionato, codice fiscale: CLM PMR 26M15 A010A;
- **PARABIAGHI Giovanni**, nato a Casorate Primo (PV) il 3 giugno 1939, domiciliato ad Abbiategrasso (MI), via Legnano n.45, pensionato, codice fiscale: PRB GNN 39H03 B988S;
- **QUAGLIARELLA Ida**, nata a Gaggiano (MI) il 6 novembre 1947, ivi domiciliata in via Marco Polo n.2, impiegata, codice fiscale: QGL DIA 47S46 D845U;
- **LUCCHINI Chantal Marilena**, nata a Vevey (Svizzera) il 9 luglio 1955, domiciliata a Boffalora sopra Ticino (MI), via Donizetti n.73, infermiera professionale, codice fiscale: LCC CNT 55L49 Z133E;
- **CIMAROSTI Arduino Giovanni**, nato a Milano il 25 giugno 1947, domiciliato ad Abbiategrasso (MI), via A. Einstein n.28, impiegato, codice fiscale: CMR RNG 47H25 F205J;
- **FOIENI Giuseppe**, nato a Trezzano sul Naviglio (MI) il 20 novembre 1950, domiciliato a Gaggiano (MI), via A. Volta n.90, impiegato, codice fiscale: FNO GPP 50S20 L409A;
- **VERGANI Florindo**, nato a Marcallo con Casone (MI) il 7 dicembre 1941, ivi domiciliato in via Verdi n.2, pensionato, codice fiscale: VRG FRN 41T07 E921G;
- **FONTANA Francesco**, nato ad Albairate (MI), il 24 luglio 1933, ivi domiciliato in via Trieste n.2, artigiano, codice fiscale: FNT FNC 33L24 A127H;
- **GIACOMINI Edda**, nata a Spilimbergo (PN) il 7 agosto 1955, domiciliata ad Abbiategrasso (MI), via A. Einstein n.28, casalinga, codice fiscale: GCM DDE 55M47 I904O;
- **CORTI Sergio**, nato a Milano il 18 marzo 1946, domiciliato ad Albairate (MI), Cascina Riazzolo n.11, impiegato, codice fiscale: CRT SRG 46C18 F205B;
- **BARDAZZI Franco**, nato a Monfalcone (GO) il 17 luglio 1941, domiciliato ad Abbiategrasso (MI), via dei Mille n.1, commercialista, codice fiscale: BRD FNC 41L17 F356L;
- **PINTO Osvaldo**, nato a Palermo il giorno 11 giugno 1945, domiciliato ad Abbiategrasso (MI), via Sabotino n.41, impiega-

Registrato a Abbiategrasso
il 5 febbraio 2002
al N. 141
Mod. / Serie 1
Esatte € 4,00

Avv. Gianni Scaglioni, Notaio
Avv. Loredana Tizzoni, Notaio
NOTAI ASSOCIATI

to, codice fiscale: PNT SLD 45H11 G273I;
- **PALUMBO Giuseppe**, nato a Capurso (BA) il 19 novembre 1931, domiciliato a Magenta (MI), via Don Pompeo Beretta n.29, pensionato, codice fiscale: PLM GPP 31S19 B716C;
- **MEREGHETTI Patrizia**, nata ad Abbiategrasso (MI) il 21 dicembre 1954, ivi domiciliata in via Alla Vittoria n.2, casalinga, codice fiscale: MRG PRZ 54T61 A010I;
- **BUONI Mario**, nato a Sarteano (SI) il 24 giugno 1941, domiciliato ad Abbiategrasso (MI), via Verdi n.22, pensionato, codice fiscale: BNU MRA 41H24 I445R;
- **CARDASCIA Lucia**, nata a Noicattaro (BA) il 12 maggio 1943, domiciliata a Magenta (MI), via Don Pompeo Beretta n.29, casalinga, codice fiscale: CRD LCU 43E52 F923B;
- **PANARA Gian Luigi**, nato a Rosate (MI) il 22 settembre 1940, ivi domiciliato in via S. Pellico n.4, agente assicurativo, codice fiscale: PNR GLG 40P22 H560I;
- **PACCHIARINI Donatella**, nata a Salsomaggiore Terme (PR) il 12 agosto 1948, domiciliata ad Albairate (MI), Cascina Riazzolo n.11, cantante,
codice fiscale: PCC DTL 48M52 H720G;
- **PANAYA Sidoro**, nato a Scandale (KR) il 16 marzo 1952, domiciliato a Rosate (MI), via Circonvallazione n.66, artigiano, codice fiscale: PNY SDR 52C16 I494X;
- **CUSSIGH Rita**, nata a Sartirana Lomellina (PV) il 28 luglio 1960, domiciliata ad Abbiategrasso (MI), via G. Deledda n.32, impiegata, codice fiscale: CSS RTI 60L68 I447A;

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, fatta rinuncia d'accordo tra loro e con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni a questo atto,

dichiarano e stipulano quanto segue:

1) E' costituita tra i comparenti tutti, in conformità alle Leggi vigenti in materia, un'Associazione denominata:

"Associazione di Famiglie disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Abbiategrasso"

più in breve denominabile "A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Abbiategrasso".

La qui costituita è un'Associazione di volontariato che opera ai sensi del combinato disposto della Legge 11 agosto 1991 n.266 e del D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460.

2) L'Associazione ha sede in Abbiategrasso (MI), Strada per Cassinetta n.27.

3) L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinchè a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della

propria dignità.
L'associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura A.N.F.F.A.S. e di essere Socio dell'A.N.F.F.A.S. Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale e operando per ridurre l'Handicap;
d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse.
4) La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.
5) I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in "Ordinari" e "Amici" (come dettagliatamente previsto nello statuto come infra allegato).
L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.
Tutti i Soci Ordinari e Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari e Amici,in regola con il pagamento della quota associativa.

I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.
I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.
6) L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
7) Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili.
Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:
* quote sociali;
* contributi dei Soci;
* contributi di privati;
* contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti contributi di organismi internazionali;
* lasciti e donazioni;
* rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
* qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/1997.
I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.
8) L'Associazione è retta da uno Statuto, che si allega al

presente atto sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale.

9) I comparenti provvedono a nominare, come da Statuto, il Consiglio direttivo, che sarà composto da 9 (nove) membri, nelle persone dei (tutti sopra generalizzati) signori:

- TONOLI Francesco;
- CLEMENTI Piero Mario;
- CUSSIGH Rita;
- CIMAROSTI Arduino Giovanni;
- PARABIAGHI Giovanni;
- QUAGLIARELLA Ida;
- LUCCHINI Chantal Marilena;
- PACCHIARINI Donatella;
- FOIENI Giuseppe.

Il signor TONOLI Francesco viene nominato Presidente dell'Associazione, con tutti i più ampi poteri rappresentativi dell'Associazione stessa nei confronti dei terzi; il signor CLEMENTI Piero Mario viene nominato Vice-Presidente; il signor CIMAROSTI Arduino Giovanni viene nominato Segretario, mentre la signora CUSSIGH Rita viene nominata Tesoriere.

I sopra nominati accettano tutti la carica a cui sono preposti dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o incompatibilità.

10) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dai signori:

A)

- Rag. BARDAZZI Franco.....Presidente;
- Rag. PINTO Osvaldo.....Membro effettivo;
- Rag. MEREGHETTI Patrizia....Membro effettivo;

I medesimi (come più sopra generalizzati) accettano tutti la carica a cui sono preposti dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o in compatibilità.

B)

- Rag. LEGNANI Renato.....1° Membro supplente;
- Rag. AFFORI Piero.....2° Membro supplente.

11) Il Collegio dei Probiviri è composto dai più sopra generalizzati signori:

- CORTI Sergio (Presidente);
- BUONI Mario;
- PANARA Gian Luigi.

I sopra nominati accettano tutti la carica a cui sono preposti dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o in compatibilità.

12) Al Presidente dell'Associazione viene conferito ampio mandato affinchè:

- compia tutte le pratiche e le formalità necessarie per la registrazione del presente atto ed ogni altra formalità necessaria per il rispetto delle disposizioni di legge;
- apporti allo Statuto sociale tutte le modifiche, anche di natura sostanziale, necessarie per l'iscrizione dell'Associazione nel registro delle organizzazioni del Volontariato, an-

che ai sensi e per gli effetti della legislazione regionale attuativa della Legge 266/91;
- provveda a richiedere all'Associazione A.N.F.F.A.S. ONLUS, con sede in Roma - Via Gianturco n.1, l'iscrizione della qui costituita Associazione quale socia della stessa, con facoltà di apportare allo Statuto sociale quelle modifiche che fossero richieste dal competente Organo di ANFFAS Nazionale e di provvedere ad effettuare, in nome e per conto dell'Associazione, le dichiarazioni e le allegazioni documentali richieste dallo statuto e dai deliberati dell'ANFFAS Nazionale al fine del riconoscimento della qualifica di socio.
13) Spese e tasse del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono a carico dell'Associazione qui costituita.

TRATTAMENTO TRIBUTARIO

Si richiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di registro e di bollo a' sensi del combinato disposto degli articoli 10, comma ottavo, e 17 del D.lgs n.460/1997 e articolo 8 Legge n.266/1991, trattandosi di associazione di volontariato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto e l'ho letto, unitamente all'allegato statuto, ai comparenti, che approvandolo e confermandolo lo sottoscrivono con me Notaio.

Consta di quattro fogli dattiloscritti da persona di mia fiducia e da me completati a mano per tredici intere pagine e della quattordicesima sin qui.

F.TO: TONOLI Francesco
F.TO: CLEMENTI Piero Mario
F.TO: PARABIAGHI Giovanni
F.TO: Ida QUAGLIARELLA
F.TO: LUCCHINI Chantal Marilena
F.TO: CIMAROSTI Arduino Giovanni
F.TO: FOIENI Giuseppe
F.TO: VERGANI Florindo
F.TO: FONTANA Francesco
F.TO: GIACOMINI Edda
F.TO: Franco BARDAZZI
F.TO: Osvaldo PINTO
F.TO: Giuseppe PALUMBO
F.TO: Patrizia MEREGHETTI
F.TO: BUONI Mario
F.TO: CARDASCIA Lucia
F.TO: Gian Luigi PANARA
F.TO: PACCHIARINI Donatella
F.TO: PANAYA Sidoro
F.TO: CUSSIGH Rita
F.TO: Sergio CORTI
F.TO: Loredana TIZZONI notaio (L.S.)

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 11.820/1137

S T A T U T O

TITOLO PRIMO: Sede, Fini e risorse economiche
Art. 1 - COSTITUZIONE
Art. 2 - SEDE
Art. 3 - FINALITA' E ATTIVITA'
Art. 3.1 - OBBLIGHI CONNESSI CON L'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE
Art. 4 - RISORSE ECONOMICHE
TITOLO SECONDO: Soci
Art. 5 - SOCI
Art. 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO
TITOLO TERZO: Organi sociali
Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 7bis - CARICHE SOCIALI
Art. 8 - ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 9 - ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 10 - ASSEMBLEE: POTERI
Art. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 12 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
Art. 15 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 16 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 17 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
TITOLO QUARTO: Norme amministrative
Art. 18 - BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 19 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 20 - SCIOGLIMENTO
Art. 21 - NORME DI RINVIO

* * * * * * * * * *

TITOLO PRIMO: Sede, Fini e Risorse economiche

- Articolo 1 -
COSTITUZIONE

E' istituita la

"Associazione di Famiglie disabili intellettivi e relazionali A.N.F.F.A.S. - ONLUS di Abbiategrasso"

in breve denominabile anche "A.N.F.F.A.S.- ONLUS di Abbiategrasso". L'associazione ha l'obbligo di utilizzare tale denominazione in qualsiasi rapporto con terzi.

L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell'unitaria struttura ANFFAS ONLUS come determinato nell'atto costitutivo e nello Statuto dell'ANFFAS ONLUS, Ente con personalità giuridica giusto DPR 18.12.1964 n° 1542, così come modificato in data 25-26 novembre 2000, depositato al n. 8177/1830 degli atti del repertorio presso il Notaio Susanna Operamolla ed iscritto in data 16 maggio 2001 nel registro delle persone giuridiche con autorizzazione della Prefettura di Roma protocollo n. 266/76/2001 set. 1AURPG ufficio Regionale del Pubblico

DR. LUIGI NOTAIO IN ABBIATEGRASSO

Registro.

- Articolo 2 -
SEDE

L'associazione ha sede in Abbiategrasso - Strada per Cassinetta n. 27.
La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto; il Consiglio Direttivo, può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.

- Articolo 3 -
FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione ha struttura democratica e non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, nel campo dell'assistenza sociale e sociosanitaria, della ricerca scientifica, della formazione, della tutela dei diritti civili a favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e relazionale affinchè a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.
L'associazione persegue il proprio scopo, nell'ambito del riconoscimento di essere parte dell'unitaria struttura ANFFAS e di essere Socio dell'ANFFAS Nazionale, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:
a) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e con i Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità;
b) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito amministrativo e giudiziario a tutela della categoria e/o dei singoli disabili;
c) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione di carattere sanitario e sociale e operando per ridurre l'Handicap;
d) promuovere l'integrazione scolastica, la qualificazione e l'inserimento nel mondo del lavoro dei disabili intellettivi e relazionali;
e) qualificare e formare docenti di ogni ordine e grado;
f) promuovere, costituire ed amministrare strutture riabilitative, sanitarie, assistenziali, sociali, anche in modo tra loro congiunto, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali idonee a rispondere ai bisogni dei disabili intellettivi e/o relazionali, favorendo la consapevolezza di un problema sociale, non privato;
g) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano la disabilità intellettiva e relazionale;
h) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela, per i singoli e per la categoria, dei diritti umani, sociali e civili di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, anormalità su base organica del comportamento e del carattere, non possono rappresentarsi.
L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra

indicate se non alle stesse direttamente connesse.

- Articolo 3.1 -

OBBLIGHI CONNESSI ALL'APPARTENENZA ALL'ANFFAS NAZIONALE

Le attività di cui all'art. 3 vengono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall'ANFFAS Nazionale rispetto a cui l'Associazione riconosce la preminenza nella determinazione delle modalità di attuazione degli scopi associativi.

L'esercizio dell'attività deve essere effettuato attraverso l'utilizzazione del marchio ANFFAS, così come disposto dall'Art. 4 dello Statuto dell'ANFFAS Nazionale, registrato il 22.02.2000 presso l'ufficio Italiano Brevetti e Marchi contraddistinto al n. RM2000C001040.

Ai fini dell'utilizzo del marchio, nella piena e discrezionale disponibilità dell'ANFFAS Nazionale, dovrà essere sottoscritto apposito accordo vincolante con la stessa ANFFAS Nazionale.

L'ANFFAS locale è obbligata a:

- adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'ANFFAS Nazionale e a certificare il bilancio nell'eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di EURO 516.457= (cinquecentosedicimilaquattrocentocinquantasette), somma da rivalutarsi in base agli indici di svalutazione della moneta;
- adottare uno schema tipo della carta dei servizi predisposta dall'ANFFAS comprensiva dei livelli minimi di qualità;
- inquadrare il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati e secondo il CCNL Anffas.

L'ANFFAS locale si obbliga ad aderire all'Organismo Regionale dei Soci dell'ANFFAS Nazionale, come previsto dall'art. 19 dello Statuto dell'Anffas Nazionale, della propria Regione di riferimento.

L'ANFFAS locale si obbliga, nell'eventualità istituisca o controlli uno o più Autonomi Enti di gestione per l'esercizio delle proprie attività istituzionali, ad allegare ogni anno al proprio bilancio anche quello/i dell'Ente/i di gestione così da garantire, nei termini previsti dallo Statuto dell'ANFFAS Nazionale, l'esercizio delle facoltà ivi previste.

- Articolo 4 -

RISORSE ECONOMICHE

Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:

* quote sociali;
* contributi dei Soci;
* contributi di privati;
* contributi dello Stato e/o delle Regioni, di enti o di istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti contributi di organismi internazionali;
* lasciti e donazioni;
* rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività istituzionali;
* qualsiasi altra entrata derivante dalle attività istituzionali e/o connesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/1997.

I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, nè in caso di

ida quagliarella

Giacomini Edda

Franco Bordazzi

Giuseppe Paluba

Maria Margherita

Bartolomeo Francesco

Bonacorsi Giovanni

Pasquale Pisco Alberto

Pacelli Rosanna Della

Pancaldi Julio

Candaldella Aurelia

Clementi Mario

Bertani Mario

TRIBUNALE DI LUIGI NOTARO IN ABBIATEGRASSO

estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.
L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare per le proprie attività istituzionali esclusivamente il marchio che le verrà fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e termini determinati dalla stessa per la promozione e identificazione delle proprie attività.

TITOLO SECONDO: Soci

- Articolo 5 -

SOCI

I Soci, che devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, si distinguono in:

Ordinari:

sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado e i tutori, curatori o affilianti di disabili intellettivi e/o relazionali, verso cui l'attività dell'Associazione è rivolta, in numero non superiore a tre per ogni disabile.
La qualifica di Socio Ordinario non viene meno con il decesso del disabile.

Amici:

sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell'Associazione da almeno un anno; i soci Amici sono iscrivibili nel limite del 30% del numero complessivo degli associati stessi.
L'attività istituzionale del Socio è svolta in base al principio della solidarietà sociale.
Tutti i Soci Ordinari e Amici, sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale deliberata dall'Assemblea, da versarsi con le modalità previste dal Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto all'Assemblea spetta a tutti i Soci Ordinari e Amici, in regola con il pagamento della quota associativa.
I Soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione con piena parità e non è ammessa la temporaneità di partecipazione alla vita associativa.
I Soci hanno il diritto ad eleggere gli Organi amministrativi dell'Associazione e ad essere informati sulle attività della stessa.
I Soci sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni eventualmente adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.
Ad ogni Socio all'atto dell'iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale su modello unificato predisposto dall'Anffas Nazionale.

- Articolo 6 -

CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO

L'appartenenza all'Associazione cessa:
a) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
b) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i

seguenti casi:
* in caso di morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell'anno in corso;
* in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto, e degli eventuali regolamenti e per gravi e comprovati motivi.

Contro il provvedimento di esclusione è data al Socio facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri.

TITOLO TERZO: Organi sociali

- Articolo 7 -
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione realizza il conseguimento dei suoi scopi attraverso l'azione dei suoi Organi impegnati all'attuazione e al rispetto del presente Statuto, nell'ambito dei programmi approvati dall'assemblea.
Gli organi dell'Associazione sono:
1) l'Assemblea dei Soci;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri;

- Articolo 7bis -
CARICHE SOCIALI

Le cariche sociali sono riservate ai Soci, con l'eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Proboviro alle quali possono accedere anche non Soci. L'eleggibilità alle cariche sociali, la presentazione delle candidature, le incompatibilità, le modalità e i limiti delle sostituzioni sono disciplinate dal Regolamento Applicativo.
Il mandato di ogni carica elettiva presente negli Organi statutari, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio; viene esercitato nell'osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell'art. 2391 cc.
Il Consiglio Direttivo e il Collegio dei probiviri dichiarano la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione, o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto.

- Articolo 8 -
ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee hanno luogo nella sede dell'Associazione o in altro luogo secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.
L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, o in funzione di quanto previsto dalle leggi al momento vigenti, dell'anno successivo a quello di competenza per l'approvazione del rendiconto ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di competenza per l'approvazione del bilancio preventivo.
Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze

Ida Quagliarella
Giovanni Eldo
Franco Fordazzi
Patrizia Meneghetti
Buoni Mario
Gonzaffi Giovanni
Pacciotta Silvio
Fordazzi Franco
Pacchiarotti Danilo
Pergo Corti
Dario Albano
Clemente Fiorino Albano

DOREDANA DI LUIGI NOTAIO IN ABBIATEGRASSO

lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/5 più 1 (un quinto più uno) dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
La convocazione, con il relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale effettuato a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei soci.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

- Articolo 9 -

ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea è costituita dai Soci iscritti almeno da due mesi prima della data della riunione e in regola con il versamento della quota sociale. Ogni Socio può intervenire all'Assemblea con non più di due deleghe.
L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.
L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei Soci e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei Soci intervenuti e rappresentati.
Le assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti e rappresentati.
Per le delibere di cui ai punti a) e b) del successivo art. 10, è necessaria la maggioranza di 2/3 (due terzi dei voti dei Soci presenti e rappresentati).

- Articolo 10 -

ASSEMBLEE: POTERI

L'Assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente dell'Associazione;
2) definisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti dall'articolo 11;
3) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
4) delibera sul programma di attività dell'Associazione e sui regolamenti;
5) approva, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto e il bilancio preventivo sulla base degli schemi predisposti dall'ANFFAS Nazionale;
6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti, che dovrà essere di 3 membri di cui uno iscritto all'albo dei Revisori dei Conti o ad albi equipollenti;
7) elegge il Collegio dei Probiviri, che dovrà essere di 3 membri;
8) stabilisce l'importo annuale delle quote associative sulla base di quanto stabilito nel bilancio preventivo;
9) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza

dell'Assemblea straordinaria;
10) elegge il rappresentante dei Soci all'Assemblea dell'Associazione Anffas Nazionale con le modalità definite nel regolamento;
11) delibera obbligatoriamente l'adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità dello schema predisposto dall'ANFFAS Nazionale;
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle modifiche statutarie;
b) delibera sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 18.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l'Assemblea è presieduta da uno dei Soci, su designazione della maggioranza dei Soci intervenuti e dei relativi diritti di voto.
Il Presidente dell'assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorchè siano previste delle votazioni.
Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.

- Articolo 11 -

CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il presidente, eletto dall'Assemblea.
I membri eletti hanno il diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
Sono ammessi a partecipare, anche eventualmente indicando un loro delegato, senza diritto di voto e su espressa chiamata del Consiglio Direttivo:
1) il presidente dei probiviri;
2) i coordinatori delle commissioni di lavoro;
3) qualsiasi persona che per competenza o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

- Articolo 12 -

CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del Consiglio Direttivo saranno effettuate a mezzo lettera o altra comunicazione equipollente (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 8 giorni prima della data fissata per l'adunanza, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la

Patrizia Mercatelli

riunione.
Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da farsi almeno 48 ore prima della riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

- Articolo 13 -

CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione stessa che non siano della legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, a Soci o anche a terzi, determinando i limiti di tale delega.
I regolamenti interni e le loro eventuali modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all'Assemblea e successivamente all'eventuale approvazione, comunicati ai Soci con lettera da inviarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dello stesso.
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve esaminare il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea corredandolo di apposita relazione sull'attività svolta durante l'esercizio.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi e ne elegge i coordinatori. Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro-tempore nei Consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione e designare i rappresentanti in altri enti o organismi i cui fini siano utili alla promozione e alla tutela degli interessi associativi.

- Articolo 14 -

CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire il Consigliere che è venuto a mancare per una qualsiasi causa, è chiamato dal Consiglio Direttivo il primo dei non eletti.
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
L'appartenenza al Consiglio Direttivo cessa per:
1) dimissioni, che devono essere presentate per iscritto o per decadenza, a norma dell'art. 7bis;
2) scadenza del mandato;
3) decesso;
4) mancata partecipazione ad almeno 3 consigli consecutivi senza giustificato motivo;
5) mancata partecipazione per almeno sei mesi tranne il caso di malattia o grave impedimento;
6) esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri con diritto di voto, in caso di comportamenti del consigliere incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali

all'Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo e dello statuto e per altri gravi e comprovati motivi comunque riferibili a fattispecie come danno sociale. Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà al Consigliere di ricorrere all'Assemblea ordinaria.

- Articolo 15 -

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo, vigila perchè siano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio; è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente o, in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo, dal componente del Consiglio più anziano di età.

- Articolo 16 -

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall'Assemblea e si compone di tre membri effettivi, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, e di due supplenti, di cui almeno uno iscritto all'Albo dei Revisori Contabili, che subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo.

Nella prima riunione dopo l'elezione deve essere eletto il Presidente.

L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione e può essere ricoperto anche da persone non Socie.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I Revisori dei Conti partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea.

In generale hanno il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del rendiconto annuale.

I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, esprimendo voto consultivo.

- Articolo 17 -

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere e degli atti del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea dei Soci e di tutti quegli organismi funzionali alla vita dell'Associazione.

Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell'Associazione e/o tra i Soci stessi.

Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel

TIZZONI LUIGI NOTAIO IN MERANO
REPUBBLICA ITALIANA

presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

TITOLO QUARTO: Norme amministrative

- Articolo 18 -

BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE

L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS, parte dell'unitaria struttura ANFFAS.

- Articolo 19 -

DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è stabilita sino al 31 dicembre 2100 (duemilacento).
Essa potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria.

- Articolo 20 -

SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria; l'avviso dell'Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell'Associazione deve essere inviato con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo dalla data della convocazione.
L'Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno due terzi dei Soci in regola con il pagamento della quota annuale; la delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata col voto favorevole dei due terzi dei presenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti all'ANFFAS Nazionale ONLUS, sentito il parere dell'Autorità di controllo di cui all'Art. 3 comma 189 e successivi della L. 662/1996.

- Articolo 21 -

NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto o altrimenti stabilito si rinvia alle leggi vigenti in materia di Enti Associativi con o senza personalità giuridica e di ONLUS.

Patrizia Maragetti

* * *

Copia autentica conforme all'originale e suo allegato, in più fogli muniti delle prescritte firme.

Si rilascia per uso **CONSENTITO DALLA LEGGE**

In Abbiategrasso, nel mio studio in via Piatti 15, lì 22/05/06

TIZZONI LOREDANA DI LUIGI NOTAIO IN ABBIATEGRASSO
REPUBBLICA ITALIANA